



COMMISSARIO DELEGATO

Art. 2, comma 1 O.C.D.P.C. n. 872 del 04.03.2022

PRESIDENTE DELLA REGIONE BASILICATA

Disposizioni urgenti di protezione civile per assicurare, sul territorio nazionale, l'accoglienza il soccorso e l'assistenza alla popolazione in conseguenza degli accadimenti in atto nel territorio dell'Ucraina



DECRETO COMMISSARIALE N. 4 DEL 26 APRILE 2022

OGGETTO: Disposizioni in attuazione dell'Ordinanza del Capo Dipartimento della Protezione civile 4 marzo 2022, n. 872. Misure urgenti per l'alloggiamento e l'assistenza temporanea delle persone provenienti dall'Ucraina. Chiusura Centro Operativo Misto (COM) con funzioni di coordinamento quale Hub regionale e area di prima accoglienza.

VISTA la deliberazione del Consiglio dei ministri del 25 febbraio 2022, con la quale è stato dichiarato, fino al 31 dicembre 2022, lo stato di emergenza al fine di assicurare soccorso ed assistenza, sul territorio nazionale, alla popolazione ucraina in conseguenza della grave crisi internazionale in atto;

VISTA la deliberazione del Consiglio dei ministri del 28 febbraio 2022, con la quale è stato disposto che, per l'organizzazione ed attuazione degli interventi urgenti di soccorso e assistenza alla popolazione proveniente dal teatro operativo, da effettuare nella vigenza dello stato di emergenza, ai sensi dell'articolo 25, comma 2, lettera a) del Decreto legislativo n. 1 del 2018, si provvede con ordinanze, emanate dal Capo del Dipartimento della protezione civile, in deroga a ogni disposizione vigente e nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico, nei limiti delle risorse di cui al comma 3;

VISTA l'Ordinanza del Capo Dipartimento della Protezione civile 2 marzo 2022, n. 870, con la quale, ai sensi di quanto disposto dalla menzionata deliberazione del Consiglio dei Ministri del 28 febbraio 2022, al fine di assicurare il concorso dello Stato italiano nell'adozione delle misure urgenti di protezione civile finalizzate a fronteggiare la situazione di emergenza determinatasi in Ucraina, si dispone che il Dipartimento della protezione civile, anche avvalendosi delle componenti, delle strutture operative e dei soggetti concorrenti di cui agli articoli 4 e 13 del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, interviene a supporto delle autorità competenti dell'Ucraina per garantire il soccorso e l'assistenza della popolazione anche in raccordo con l'Emergency Response and Coordination Center (ERCC) della Commissione Europea (DG-ECHO);

VISTA l'Ordinanza del Capo Dipartimento della Protezione civile 4 marzo 2022, n. 872, e, in particolare:

- l'art.1, ai sensi del quale è assicurato, da parte del Dipartimento della Protezione civile, il coordinamento del concorso delle componenti e strutture operative del Servizio nazionale della protezione civile nelle attività di soccorso ed assistenza alla popolazione proveniente dall'Ucraina, a seguito degli accadimenti in atto nonché, da parte dei Presidenti delle Regioni e dei Presidenti delle Province autonome di Trento e di Bolzano, il coordinamento dei sistemi regionali di protezione civile nelle attività di cui ai successivi artt. 2, 3 e 4;
- l'art. 2, comma 1, ai sensi del quale i Presidenti delle Regioni e dei Presidenti delle Province autonome di Trento e di Bolzano, quali Commissari delegati, provvedono a coordinare l'organizzazione del concorso dei rispettivi sistemi territoriali di protezione civile negli interventi e



COMMISSARIO DELEGATO

Art. 2, comma 1 O.C.D.P.C. n. 872 del 04.03.2022

PRESIDENTE DELLA REGIONE BASILICATA

Disposizioni urgenti di protezione civile per assicurare, sul territorio nazionale, l'accoglienza il soccorso e l'assistenza alla popolazione in conseguenza degli accadimenti in atto nel territorio dell'Ucraina



nelle attività di soccorso ed assistenza alla popolazione proveniente dall'Ucraina, nel quadro di un piano di distribuzione nazionale, in relazione:

- a) alla definizione logistica per il trasporto di persone, anche mediante idonei mezzi speciali ove necessario in considerazione delle condizioni personali rilevate, limitatamente al territorio di competenza e qualora le Regioni e Province Autonome ne siano provvisti;
 - b) alle soluzioni urgenti di alloggiamento ed assistenza temporanee, provvedendo in sussidiarietà nelle more dell'individuazione delle soluzioni di accoglienza o per persone in transito, da parte delle Prefetture – Uffici territoriali del Governo, nel quadro del piano di distribuzione nazionale;
 - c) all'assistenza sanitaria nei riguardi di persone;
 - d) all'assistenza immediata degli ingressi nelle regioni di confine delle componenti e delle strutture operative del Servizio nazionale della protezione civile, nonché di soggetti attuatori, che agiscono sulla base di specifiche direttive, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica;
- l'art. 2, comma 3, ai sensi del quale le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano possono utilizzare le strutture già allestite in attuazione di quanto previsto dall'art. 4, comma 1, del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27 e, a tal fine, fino alla scadenza dello stato di emergenza deliberato dal Consiglio dei Ministri in data 28 febbraio 2022, trovano applicazione le disposizioni previste dal secondo periodo del comma 2 del medesimo art. 4;
 - l'art. 4, comma 1, ai sensi del quale, per la definizione ed attuazione delle procedure di cui all'art. 2, comma 1, i Commissari delegati possono individuare uno o più soggetti attuatori in relazione ai rispettivi ambiti territoriali e a specifiche aree di coordinamento;
 - l'art. 4, comma 2, ai sensi del quale, per fronteggiare gli oneri conseguenti alla realizzazione degli interventi e delle attività di cui all'art. 2, comma 1, è autorizzata l'apertura di apposite contabilità speciali intestate a ciascun Commissario delegato o ad uno dei soggetti attuatori di cui al comma 1, a tale scopo individuato;
 - l'art. 4, comma 3, ai sensi del quale, i soggetti intestatari delle contabilità speciali di cui al comma 2 provvedono a rendicontare al Dipartimento della protezione civile, con cadenza bimestrale, gli oneri conseguenti alle attività svolte ai sensi dell'art. 3, comma 1, secondo modalità e modulistica appositamente definite e preventivamente condivise con la Commissione 'protezione civile' della Conferenza dei presidenti delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano e con l'Associazione nazionale comuni d'Italia per il relativo rimborso mediante le contabilità speciali di cui al comma 2. Le Province autonome di Trento e Bolzano provvedono alla rendicontazione secondo quanto disposto rispettivamente dalla legge provinciale di contabilità n. 7 del 14 settembre 1979 e dalla legge provinciale di contabilità n. 1 del 2002;
 - l'art. 5, comma 1, ai sensi del quale, per l'impiego del Volontariato organizzato di protezione civile nelle attività previste dall'articolo 2 si applicano i benefici previsti dagli articoli 39 e 40 del decreto legislativo n. 1 del 2018, con oneri a carico delle risorse di cui al successivo articolo 6. Per l'impiego delle organizzazioni iscritte nei rispettivi elenchi territoriali del volontariato di protezione civile, le Regioni e Province autonome di Trento e di Bolzano provvedono all'istruttoria delle relative istanze di rimborso per la successiva rendicontazione al Dipartimento della protezione civile in conformità a quanto previsto dall'articolo 4;

VISTA l'Ordinanza del Capo Dipartimento della Protezione civile 6 marzo 2022, n. 873, con la quale, al fine di assicurare il coordinamento degli interventi di cui all'articolo 1 dell'OCDPC n.



COMMISSARIO DELEGATO

Art. 2, comma 1 O.C.D.P.C. n. 872 del 04.03.2022

PRESIDENTE DELLA REGIONE BASILICATA

Disposizioni urgenti di protezione civile per assicurare, sul territorio nazionale, l'accoglienza il soccorso e l'assistenza alla popolazione in conseguenza degli accadimenti in atto nel territorio dell'Ucraina



872/2022, è stata disposta l'istituzione, con provvedimento del Capo Dipartimento della Protezione civile, di una struttura di coordinamento nazionale, con sede presso il Dipartimento della protezione civile in Roma, articolata in Funzioni di supporto, nella quale siano rappresentate, con adeguato livello decisionale, le componenti e le strutture operative nonché i soggetti concorrenti di cui all'articolo 13, comma 2 del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1 e sono state emanate disposizioni di carattere sanitario al fine di assicurare la tempestiva assistenza ai soggetti provenienti dall'Ucraina con riferimento ai percorsi di vaccinazione da Covid-19 nonché alle ulteriori profilassi necessarie;

VISTA l'Ordinanza del Capo Dipartimento della Protezione civile 13 marzo 2022, n. 876, con la quale, tra l'altro, in relazione a ciò che attiene ai minori stranieri non accompagnati, il Capo del dipartimento della protezione civile ha individuato un Commissario delegato allo scopo di garantire il raccordo tra le diverse iniziative che riguardano questo settore ed inoltre ha emanato disposizioni in materia di agevolazioni nel trasporto ferroviario, autostradale e marittimo:

VISTO il Decreto del Presidente della Giunta regionale della Basilicata/Commissario delegato n. 1 del 9 marzo 2022 recante "Emergenza Ucraina - O.C.D.P.C. n. 872 del 14.03.2022, art. 4 – Nomina Soggetti Attuatori" con il quale tra l'altro:

- il dirigente *pro-tempore* dell'ufficio per la Protezione Civile della Regione Basilicata è stato nominato soggetto attuatore per la definizione ed attuazione delle procedure di cui all'art. 2, comma 1, lettere a) e b) dell'O.C.D.P.C. n. 872/2022 ed è stato disposto che allo stesso venisse intestata la contabilità speciale di cui all'art. 4, comma 2;
- il direttore generale *pro-tempore* dell'ASP Basilicata – Azienda Sanitaria locale di Potenza è stato nominato soggetto attuatore per la definizione ed attuazione delle procedure di cui all'art. 2, comma 1, lettera c) dell'O.C.D.P.C. n. 872/2022, in relazione al proprio ambito territoriale;
- il direttore generale *pro-tempore* dell'ASM Matera – Azienda Sanitaria locale di Matera è stato nominato soggetto attuatore per la definizione ed attuazione delle procedure di cui all'art. 2, comma 1, lettera c) dell'O.C.D.P.C. n. 872/2022, in relazione al proprio ambito territoriale;
- è stato disposto che i soggetti attuatori, per la realizzazione delle attività di cui alla O.C.D.P.C. n. 872/2022, possano avvalersi delle deroghe di cui agli articoli 8 e 9 della medesima;
- è stato disposto che per l'attuazione dei primi interventi, di cui all'art. 1 della Delibera del Consiglio dei Ministri del 28 febbraio 2022 "*Dichiarazione dello stato di emergenza per assicurare soccorso e assistenza alla popolazione ucraina sul territorio nazionale per la grave crisi in atto*", il soggetto attuatore - dirigente *pro-tempore* dell'Ufficio per la protezione civile della Regione Basilicata - intestatario della contabilità speciale - nei limiti dell'assegnazione delle risorse al Commissario delegato – disporrà le modalità di erogazione e di rendicontazione delle spese occorrenti e/o richieste da tutti i soggetti attuatori;

TENUTO CONTO dell'evoluzione dell'emergenza umanitaria in atto e delle connesse esigenze di accoglienza nonché della necessità di provvedere alle soluzioni urgenti di alloggio e assistenza temporanea di cui all'art.2, comma 1, lett. b) della citata OCDPC n. 872/2022, ai sensi dell'art. 3, comma 4 della medesima OCDPC, secondo il cui disposto "*Ove non sia possibile risolvere con le modalità di cui ai commi 1 e 2, le Prefetture - Uffici territoriali del governo possono rappresentare specifiche esigenze ai Commissari delegati e alle Province autonome di Trento e di Bolzano per l'alloggiamento temporaneo, ai fini di quanto previsto dall'art. 2, comma*



COMMISSARIO DELEGATO

Art. 2, comma 1 O.C.D.P.C. n. 872 del 04.03.2022

PRESIDENTE DELLA REGIONE BASILICATA

Disposizioni urgenti di protezione civile per assicurare, sul territorio nazionale, l'accoglienza il soccorso e l'assistenza alla popolazione in conseguenza degli accadimenti in atto nel territorio dell'Ucraina



I, lett. b), o l'assistenza ai cittadini ucraini, anche solo in transito sul territorio di propria competenza nell'ambito delle forme di coordinamento di cui all'articolo 2, comma 2";

CONSIDERATO che, sulla base di quanto sopra evidenziato, occorre provvedere ad assicurare con ogni urgenza, in applicazione del principio di sussidiarietà richiamato dalle citate disposizioni dell'OCDPC n. 872/2022, soluzioni di alloggiamento ed assistenza temporanee delle persone provenienti dall'Ucraina nell'ambito del territorio regionale;

VISTO il Piano nazionale per l'accoglienza e l'assistenza alla popolazione proveniente dall'Ucraina;

CONSIDERATO che si è ritenuto definire un modello organizzativo regionale di prima accoglienza ed assistenza, in grado di garantire l'individuazione di un'area di transito e di prima accoglienza, per le prime 48/72 ore, ove indirizzare il primo ingresso di cittadini provenienti dall'Ucraina;

CONSIDERATO che, a tale scopo, il modello organizzativo illustrato in sede di primo comitato di coordinamento regionale e in sede di C.C.S. in Prefettura a Potenza, ha previsto un *Hub* unico regionale, da realizzarsi nel territorio comunale di Tito, mediante l'utilizzo di un edificio individuato per le attività di coordinamento in emergenza quale sede COM (centro per la creatività Cecilia in località Santa Venere), in adiacenza all'area di ammassamento comprensoriale dei soccorritori individuata, su proposta del Comune di Tito, con D.G.R. n. 509/2012 (campo sportivo);

CONSIDERATO che è stata aperta ed allestita, come disposto con l'art. 2 del decreto commissariale n. 2 del 23 marzo 2022, c/o detta area una struttura *Hub* temporanea, nella quale prestare i servizi necessari ed erogare le prime prestazioni sanitarie, anche con il supporto del volontariato organizzato di protezione civile, per costituire il primo punto di assistenza alla popolazione ucraina al suo arrivo, garantire l'assolvimento delle procedure di identificazione e le prestazioni sociosanitarie ed amministrative, prima di instradare i cittadini ucraini verso i centri CAS o altre strutture ricettive o di accoglienza;

CONSIDERATO che il Dipartimento della Protezione Civile, con nota del 12/4/2022 della Direzione Comando e Controllo (Di.Coma.C) istituita per l'emergenza Ucraina - in ragione del perdurare di flussi di modesta entità di profughi in ingresso nella regione - ha comunicato l'assenso alla copertura delle spese per l'allestimento e la gestione della struttura di accoglienza, fino al 30 aprile 2022;

RITENUTO NECESSARIO adottare apposito provvedimento per la chiusura del COM (Centro Operativo Misto), in attuazione di quanto disposto dal Dipartimento della Protezione Civile con nota del 12/4/2022 della Direzione Comando e Controllo (Di.Coma.C);



COMMISSARIO DELEGATO

Art. 2, comma 1 O.C.D.P.C. n. 872 del 04.03.2022

PRESIDENTE DELLA REGIONE BASILICATA

Disposizioni urgenti di protezione civile per assicurare, sul territorio nazionale, l'accoglienza il soccorso e l'assistenza alla popolazione in conseguenza degli accadimenti in atto nel territorio dell'Ucraina



DECRETA

Art. 1

1. Le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.

Art. 2

1. La chiusura, a far data dal 30 aprile 2022, del COM (Centro Operativo Misto) ubicato nel territorio del Comune di Tito presso il centro per la creatività Cecilia, in località Santa Venere, quale struttura con funzione di *Hub* temporanea, nella quale prestare i servizi necessari ed erogare le prime prestazioni sanitarie, primo punto di assistenza alla popolazione ucraina al suo arrivo per l'assolvimento delle procedure di identificazione e le prestazioni socio-sanitarie ed amministrative;
2. il presente decreto viene notificato a tutti i componenti il Comitato di Coordinamento di cui all'art. 3 del decreto commissariale n. 2 del 23 marzo 2022, alle Prefetture di Potenza e Matera e al Comune di Tito;
3. il presente decreto, immediatamente eseguibile, sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Basilicata e nella specifica sezione "Emergenza Ucraina" sul sito della Protezione civile – Regione Basilicata all'indirizzo:
www.protezionecivilebasilicata.it/protcivbas/home.jsp.

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE BASILICATA

COMMISSARIO DELEGATO

(art. 2 comma 1 O.C.D.P.C. n. 872/2022)

Vito BARDI

(firmato digitalmente)